



# Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio  
Polizia Locale

Registro Ordinanze n. 191 del 07/07/2023

## ORDINANZA

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 PER LA CONDUZIONE DI ANIMALI E LA RIPULITURA-LAVAGGIO DELLE SUPERFICI**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- sempre più frequentemente sono segnalati e rilevati sul territorio comunale disagi di natura igienico-sanitaria, conseguenti alla conduzione e alle deiezioni di animali in aree pubbliche o aperte al pubblico, che comportano anche pregiudizio al decoro cittadino incidendo negativamente sullo stato degli edifici, delle strade pubbliche, dei marciapiedi, delle aree e giardini pubblici;
- oltre all'abbandono, il fenomeno della mancata ripulizia e diluizione delle deiezioni liquide, determina una condizione di estremo disagio nella popolazione e può anche divenire causa di potenziali pericoli di natura igienico-sanitaria, in particolare nel periodo estivo caratterizzato da scarse precipitazioni;

**CONSIDERATO** che:

- in virtù della vocazione turistica di Loano, questa Amministrazione intende contrastare i comportamenti legati ad una scorretta conduzione degli animali che ledono il diritto di ogni cittadino a vivere e soggiornare in un contesto ambientale dotato di decoro igienico ed estetico dei luoghi;
- il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e può agevolmente, senza particolare aggravio, rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza;
- che la diluizione e ripulitura delle deiezioni degli animali consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza;

**RITENUTO** pertanto, necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia della sanità pubblica, del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico, ad integrazione di quanto prescritto dall'art. 11 del Regolamento di polizia urbana, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/11/2024 e ss.mm.ii, che già prescrive l'obbligo per i proprietari e conduttori di rimozione di deiezioni mediante impiego di idonei sacchetti a perdere da depositare nei pubblici raccoglitori di rifiuti urbani.;

**ATTESO** che il comma 5 dell'articolo 50, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di*

*interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche [...]”;*

**RAVVISATI** i presupposti di urgenza, consistente nel contenere il fenomeno durante la stagione estiva – caratterizzata negli ultimi anni da temperature sempre più elevate – adottando uno strumento di contrasto specifico e di contingibilità, stante la necessità di evitare l’insorgere eccezionale di pericoli per la salute e l’igiene pubblica;

**ATTESO**, pertanto, che sussistano i requisiti di cui all’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. per l’emissione di ordinanza contingibile ed urgente;

**PRESO ATTO** dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

#### **RICHIAMATI**

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Regolamento 679/2016 UE “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- la legge 24/11/1981, n. 689 “Modifiche al Sistema Penale”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),

#### **ORDINA**

dalla data di pubblicazione della presente e fino al 10 settembre 2023, a tutti i proprietari e/o conduttori di animali, su strade, luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini e parche pubblici, di:

- provvedere alla immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali;
- disporre di sacchetti a perdere e munirsi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua al fine di provvedere alla raccolta delle deiezioni e al lavaggio delle superfici imbrattate.

#### **DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento ed all’eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative;

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia notificata a:

- il Comando della Polizia Locale;
- la stazione Carabinieri del Comune di Loano;
- gli Organi di stampa;

che il dispositivo di questa ordinanza sia portato a conoscenza della cittadinanza per mezzo dei consueti canali di comunicazione;

#### **AVVERTE**

che l’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l’esecuzione in danno da parte del Comune, nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa da 25 euro a 500 ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, secondo i criteri generali di cui alla Legge 689/1981;

che sono fatte salve eventuali sanzioni penali ed impregiudicato l’esercizio dell’azione penale a norma dell’art. 650 del Codice penale;

## INFORMA

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. Liguria ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO  
(Luca Lettieri)

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005*